

**CONTRATTO DI AGENZIA PUBBLICITARIA
(Con rappresentanza e commissione)**

Premesso che si intende:

- per “**contratto di agenzia pubblicitaria**” l’accordo con cui il cliente commissiona, dietro corrispettivo, all’agenzia l’incarico di ideare, realizzare e dare esecuzione ad iniziative e campagne pubblicitarie per la promozione della propria immagine ovvero per la migliore diffusione di determinati suoi prodotti e/o servizi offerti sul mercato;
- per “**utente**” o “**cliente**” il soggetto (professionista, imprenditore individuale, società, associazione non riconosciuta) che svolge iniziative di “comunicazione” al pubblico allo scopo di far conoscere le proprie attività o finalità, ovvero i propri prodotti o servizi;
- per “**agenzia di pubblicità**” il soggetto giuridico che, con organizzazione dei mezzi necessari, assume il compimento dell’opera commissionata dall’utente;
- per “**campagna pubblicitaria**” il compimento da parte dell’Agenzia di tutte le azioni e/o prestazioni nel campo della comunicazione finalizzati alla ottimizzazione degli effetti pubblicitari concordati.
- per “**titolari dei mezzi pubblicitari**” o “**mezzi**” i soggetti mediante i quali vengono veicolati i messaggi pubblicitari (tramite stampa, radio, televisione, servizi affissioni, ecc.)

Tra la Società, con sede in, via, n., iscritta presso la Camera di Commercio di al n. del Registro delle imprese, codice fiscale n., partita IVA n., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore (oppure nella persona di, in qualità di), domiciliato per la carica in, giusta i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data, di seguito indicata come «**Agenzia**», da una parte

e

la Società, con sede in, via, n., iscritta presso la Camera di Commercio di al n. del Registro delle imprese, codice fiscale n., partita IVA n., nella persona del suo legale rappresentante pro tempore (oppure nella persona di, in qualità di), domiciliato per la carica in, giusta i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data, di seguito indicata come «**Cliente**», dall’altra parte

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto.

1. Con il presente contratto l’Agenzia si impegna, nei confronti del Cliente, a realizzare una campagna pubblicitaria relativa a:

A)

.....
.....;
ovvero

B) alla prestazione dei servizi o all’erogazione delle forniture come descritti in Allegato.

Art. 2 – Obblighi delle parti.

1. L’Agenzia, al fine di raggiungere gli scopi concordati, si impegna a prestare i servizi normalmente forniti dalle Agenzie di pubblicità secondo la prassi consolidata del settore.
2. L’Agenzia potrà inoltre fornire, dietro richiesta del Cliente, altri servizi quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - iniziative promozionali;
 - sponsorizzazioni;
 - azioni di *direct-marketing*;
 - relazioni pubbliche e servizi redazionali;
 - servizi fotografici e cine-televisivi ulteriori;
 - allestimento per fiere e mostre;
 - studio di imballi e confezioni;
 - studio e realizzazione di materiale al punto vendita;
 - studio e fornitura di materiale vario per riunioni di forza vendita e simili;
 - studio di cataloghi, pieghevoli, listini prezzi, cartelli ed espositori da banco, ecc.
3. Il Cliente si impegna, da parte Sua, a specificare le modalità temporali di espletamento dei servizi e/o di erogazione delle forniture ed a corrispondere all’Agenzia i corrispettivi concordati per servizi nonché quanto dovuto a mezzi e fornitori per le obbligazioni da questa contratte a suo nome e per suo conto. Nel caso di “contratto aperto”, il Cliente ha facoltà di specificare i summenzionati tempi nel corso del rapporto. In ogni caso, qualora il Cliente non fornisca tali indicazioni entro 12 mesi dalla stipula del contratto, questo si intenderà risolto di diritto, ed il Cliente sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia, a titolo di penale, una somma pari al 75% del prezzo pattuito relativo alla parte dei servizi e/o delle forniture non effettuati, senza diritto alla loro successiva esecuzione.
4. Nel caso di “contratto aperto”, l’Agenzia adempirà le proprie obbligazioni compatibilmente alla disponibilità dei mezzi.
5. Il Cliente riconosce all’Agenzia il diritto a farsi liquidare dai mezzi le specifiche remunerazioni, denominate “**commissioni d’agenzia**”, connesse ai servizi erogati.

Art. 3. Durata del contratto.

1. Il presente contratto ha la durata di mesi 12 a decorrere dalla stipulazione. Esso si intenderà rinnovato di anno in anno alle medesime condizioni ove non venga inviata disdetta da una delle parti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4. Approvazioni, Autorizzazioni, Modificazioni.

1. Tutti gli aspetti inerenti l'ideazione e la programmazione della campagna pubblicitaria, nonché l'erogazione di servizi o forniture, dovranno essere approvati dal Cliente prima del passaggio alla fase produttiva; al termine di tale fase, tutto il materiale elaborato dall'Agenzia (testi, bozzetti ecc.) dovrà essere dal Cliente autorizzato per entrare nella fase esecutiva.
2. Il Cliente, previo accordo consensuale, ha la facoltà di variare, ridurre, aumentare o sospendere i piani o programmi, anche se già avviati, fatto salvo l'obbligo di corrispondere ogni somma eventualmente prevista quale penale nei contratti stipulati con i fornitori dei materiali ordinati per la realizzazione delle varie parti della campagna pubblicitaria o con i titolari dei mezzi di diffusione. In caso di sospensione dei piani o programmi concordati il Cliente sarà tenuto inoltre all'integrale pagamento, in unica soluzione, dei servizi già effettuati, delle fatture scadute e dei relativi ratei a scadere, con addebito delle eventuali maggiori spese e degli eventuali maggiori danni; dovrà inoltre corrispondere all'Agenzia, a titolo di penale, una somma pari al 75% del prezzo pattuito relativo alla parte dei servizi e/o forniture non effettuati, senza diritto alla loro successiva esecuzione, salvo il maggior danno subito. Le eventuali somme in acconto versate dal Cliente saranno trattenute fino a concorrenza dell'importo stabilito a titolo di penale.

Art. 5 - Modalità di esecuzione.

1. Per l'esecuzione dell'incarico il Cliente conferisce all'Agenzia espresso **mandato con rappresentanza**
 - a compiere tutti gli atti relativi all'allestimento ed alla fornitura del materiale da diffondere;
 - ad acquistare in nome e per conto del Cliente medesimo spazi e tempi sui mezzi di diffusione;
 - a compiere ogni altro atto necessario per la realizzazione della campagna pubblicitaria.
2. Al fine di consentire all'Agenzia di provvedere alla esecuzione del mandato, il Cliente si impegna a corrispondere anticipatamente tutte le somme necessarie per il pagamento delle varie fatture dei fornitori, dei mezzi e dei terzi in genere, già preventivamente autorizzate.
3. Le attività saranno espletate nei limiti delle concessioni acquisite dall'Agenzia ed in conformità alle disposizioni ed autorizzazioni delle Autorità competenti e degli Enti concedenti. Qualora disposizioni successive o provvedimenti giudiziari non consentissero l'esecuzione di servizi o forniture, il Cliente avrà diritto al solo rimborso dei corrispettivi pagati per quanto non effettuato, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo alla rifusione delle spese sostenute per l'avvenuta parziale esecuzione dell'ordine, con esclusione di ogni ipotesi di risarcimento danni. Uguale diritto al rimborso è riconosciuto al Cliente nel caso di cessazione dell'impresa o di risoluzione del rapporto di concessione intercorrente tra l'Agenzia ed i mezzi.

4. L'inizio dell'erogazione di servizi e/o forniture è subordinato alla disponibilità del materiale pubblicitario, previa autorizzazione del committente, nonché alla disponibilità di spazi sui mezzi di diffusione. E' onere del committente comunicare la data di inizio della promozione, consegnando il materiale pubblicitario o autorizzando l'esecuzione degli elaborati approvati almeno con un anticipo di 15 giorni.
5. Con riferimento a campagne di comunicazione che prevedano promozioni tramite radio, TV o affissioni, la programmazione delle attività si intende a totale discrezione degli erogatori dei richiamati servizi: saranno dunque espletate nei giorni e nelle fasce orarie previsti compatibilmente con le disponibilità tecniche degli erogatori medesimi. La tolleranza media consentita è quella riservatasi dagli erogatori. Eventuali sospensioni del servizio e/o variazioni rispetto a quanto concordato dovranno comunque garantire al committente il recupero in analoghi periodi utili per tempi e spazi. Il Cliente non potrà vantare alcun diritto di esclusiva: i titolari dei mezzi, dunque, potranno trasmettere o esporre prima, contestualmente e dopo le trasmissioni o affissioni le promozioni commissionate da aziende concorrenti, anche con riferimento alla medesima tipologia di prodotto o servizio pubblicizzato.

Art. 6 – Patto di non concorrenza.

1. L'Agenzia si obbliga, per tutta la durata dell'incarico, a non prestare, sul mercato interno, alcun tipo di attività in favore di terzi per prodotti o servizi in rapporto di concorrenza con i prodotti o servizi del Cliente appositamente elencati in Allegato, fatta salva eventuale autorizzazione scritta del Cliente.
2. Il Cliente, da parte Sua, si impegna, per tutta la durata dell'incarico, a non avvalersi dell'opera di altre Agenzie per incarichi che riguardino i prodotti e/o servizi oggetto dell'incarico.

Art. 7 - Proprietà e diritti di utilizzazione

1. Le ideazioni od elaborazioni creative dell'Agenzia, quali *slogans*, testi, lavori artistici o fotografici, materiale di presentazione schemi e/o progetti, ecc., autorizzati dal Cliente per la realizzazione della campagna pubblicitaria, sono soggetti alla normativa in materia di tutela del Diritto d'autore (legge n. 633/41).
2. Dette ideazioni ed elaborazioni creative restano di esclusiva proprietà dell'Agenzia, in quanto il compenso corrisposto remunera l'attività dell'Agenzia medesima ma non costituisce corrispettivo di cessione del diritto d'autore.
3. Il Cliente, intendendo utilizzare i beni di cui al precedente punto 1 contestualmente o successivamente alla cessazione dell'incarico, è tenuto, fatti salvi gli eventuali diritti vantati da terzi, al pagamento di un adeguato compenso, da convenire caso per caso con apposito atto scritto. In tale ipotesi, il Cliente sarà libero di disporre direttamente o indirettamente, per sé e per i suoi successori e aventi causa, di tali ideazioni o elaborazioni creative anche dopo la cessazione del

presente rapporto, nonché di apportarvi ogni e qualsiasi adattamento, modifica, variazione o aggiunta.

Art. 8. Responsabilità.

1. L'Agenzia è tenuta a svolgere l'incarico facendo uso della massima diligenza professionale. La forza maggiore o qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà o diligenza dell'Agenzia che impedisca o limiti l'esecuzione dei termini del contratto esonera l'Agenzia da ogni responsabilità ed esclude qualsiasi diritto del Cliente al risarcimento dei danni.
2. Il Cliente assume responsabilità per ciò che concerne ogni pretesa e/o azione da parte di terzi inerente la violazione delle norme disciplinanti la materia con riferimento al materiale fornito o richiesto; manleva, dunque, l'Agenzia e tutti i titolari di mezzi richiesti e/o utilizzati da qualsiasi responsabilità conseguente al rapporto di cui trattasi. L'Agenzia si riserva il diritto a non trasmettere ai mezzi messaggi pubblicitari il cui contenuto risulti contrario a disposizioni di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, fermo restando l'obbligo per il committente di corrispondere il corrispettivo concordato.

Art. 9. Contestazioni.

1. Ogni eventuale contestazione, a qualsiasi titolo avanzata, dovrà essere comunicata entro 8 giorni dalla constatazione del fatto, a pena di decadenza. Nel caso di riconoscimento della fondatezza della contestazione, i servizi e/o le forniture saranno ripetuti nel modo corretto, con rinuncia espressa da parte del Cliente ad ogni pretesa di risarcimento del danno o di riduzione del corrispettivo pattuito. Il Cliente esonera l'Agenzia dalla messa in mora.

Art. 10 - Condizioni di pagamento. Penali.

1. Le fatture relative alle obbligazioni assunte dall'Agenzia in nome e per conto del Cliente saranno trasmesse a quest'ultimo per il pagamento, accompagnate da fattura a titolo di compenso d'agenzia.
2. Per la riscossione delle proprie fatture, l'Agenzia si riserva la facoltà di emettere ricevute bancarie o ricorrere a società di recupero, addebitando tutte le maggiori spese al Cliente.
3. Qualora il Cliente non provvedesse ai pagamenti, l'Agenzia s'intende comunque e sin d'ora autorizzata a:
 - addebitare a titolo di penale, una somma pari ad euro per ogni giorno di effettivo ritardo nei pagamenti, successivo ai trenta giorni dall'invio delle fatture;
 - interrompere la campagna pubblicitaria, in qualsiasi fase di realizzazione essa si trovi, decorsi quarantacinque giorni. In tal caso, il Cliente sarà tenuto all'integrale pagamento, in unica soluzione, dei servizi già effettuati, delle fatture scadute e dei relativi ratei a scadere, con addebito delle eventuali maggiori spese e degli eventuali maggiori danni; dovrà inoltre corrispondere all'Agenzia, a titolo di penale, una somma pari al 75% del prezzo pattuito relativo alla parte dei servizi e/o forniture non effettuati, senza diritto alla loro successiva

esecuzione, salvo il maggior danno subito. Le eventuali somme in acconto versate dal Cliente saranno trattenute fino a concorrenza dell'importo stabilito a titolo di penale.

4. L'Agenzia si impegna a risarcire al Cliente tutti i danni causati da ritardi nei pagamenti nei confronti dei mezzi, compresi quelli relativi all'immagine commerciale.

Art. 11. Recesso.

1. E' facoltà del Cliente recedere anticipatamente, con preavviso di almeno sette giorni, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, tenendo indenne l'Agenzia delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno, quantificabile nel 75% del prezzo pattuito relativo alla parte dei servizi e/o forniture non effettuati, salvo il maggior danno subito.
2. E' facoltà dell'Agenzia recedere entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, senza l'onere di dover specificare i motivi e senza incorrere in alcuna responsabilità, salvo l'obbligo di restituire le somme eventualmente versate a titolo di acconto.

Art. 12 - Autodisciplina pubblicitaria.

1. L'Agenzia, in quanto membro della FEDERPUBBLICITA', aderisce all'istituto dell'autodisciplina pubblicitaria.
2. Il Cliente, con il presente incarico, dichiara di accettare le regole del Codice di autodisciplina e, se del caso, le decisioni del Giurì.

Art. 13 - Segreto professionale.

1. L'Agenzia si impegna durante e dopo la cessazione del presente incarico, a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati inerenti all'attività e ai prodotti del Cliente.

Art. 14 - Risoluzione per inadempimento.

1. E' facoltà di ciascuna delle parti risolvere il presente incarico in qualsiasi momento, nel caso di inadempienza dell'altra parte ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui ai paragrafi 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12.

Art. 15 – Foro competente.

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti, relativamente alla interpretazione e/o alla esecuzione del presente contratto, Foro competente è, in via esclusiva, quello di, presso il quale le parti eleggono domicilio ad ogni effetto, essendo derogata ogni eventuale diversa concorrente competenza.

Art. 16 - Oneri e spese.

1. Gli oneri fiscali, le spese contrattuali, nonché quelle di registrazione relative al presente atto sono poste a carico del Cliente.

.....

Il Cliente
(timbro e firma)

L'Agenzia
(timbro e firma)

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: art. 2 (Obblighi delle parti); art. 3 (Durata del contratto); art. 4 (Approvazioni, Autorizzazioni, Modificazioni); art. 5 (Modalità di esecuzione); art. 6 (Patto di non concorrenza); art. 7 (Proprietà e diritti di utilizzazione); art. 8. (Responsabilità); art. 9 (Contestazioni); art. 10 (Condizioni di pagamento. Penali); art. 11 (Recesso); art. 12 (Autodisciplina pubblicitaria); art. 14 (Risoluzione per inadempimento); art. 15 (Foro competente); art. 16 (Oneri e spese).

Il Cliente
(timbro e firma)

Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. I dati forniti saranno utilizzati solamente per l'espletamento dell'incarico conferito. 2. La messa a disposizione dei medesimi è necessaria ai fini degli adempimenti contrattuali. 3. I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono i titolari dei mezzi o aziende che, per conto dell'Agenzia, predispongono materiali necessari per l'espletamento dell'incarico. 4. La diffusione dei dati avverrà nei limiti delle indicazioni contrattuali; 5. I dati verranno trattati con modalità cartacee e telematiche, comunque nel rispetto delle norme in materia di misure di sicurezza; 6. I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati sono i dipendenti e dell'Agenzia addetti alle lavorazioni; 7. Titolare del trattamento è l'Agenzia

Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del responsabile, ove designato. Ha diritto, inoltre, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Consenso

Il sottoscritto, informato ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/03 circa le finalità del trattamento ed i diritti spettanti all'interessato, consente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione del contratto.

Il Cliente
(timbro e firma)

Consente, altresì, all'invio di comunicazioni inerenti la promozione di future offerte commerciali.

SI NO